

## Novità per il settore spettacolo e sportivi professionisti

di Elena Valcarengi - consulente del lavoro

*L'arrivo del 2015 ha portato con sé importanti novità per la gestione dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals). Prosegue infatti il processo di integrazione in ambito Inps e l'istituto ha emanato le istruzioni riguardanti l'inserimento nel flusso Uniemens degli elementi informativi di natura retributiva e contributiva dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp), contenute nella [circolare n.154/14](#), nonché quelle per il versamento con F24 della contribuzione dovuta, oggetto della [circolare n.28/15](#), che si illustrerà in questo contributo dopo aver evidenziato alcune particolarità del settore e altre novità del 2015.*

### **Peculiarità dell'assicurazione Ivs settore spettacolo**

L'assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti del settore spettacolo presenta particolari caratteristiche, che possono così essere riassunte:

- l'obbligazione contributiva sorge per effetto del mero svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative riportate tassativamente nell'elenco dell'art.3, D.Lgs.C.P.S. n.708/47, come adeguato e integrato dal Ministero del Lavoro con il decreto 15 marzo 2005 e da considerarsi tassativo; quindi ciò che conta ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo Ivs verso il Fpls è la natura della prestazione svolta dal lavoratore, prescindendo dalle caratteristiche del datore di lavoro (natura imprenditoriale, forma pubblica o privata, settore di attività etc.);
- l'obbligo contributivo insorge a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro; il lavoratore dello spettacolo è quindi assicurato indipendentemente dalla forma in cui si svolga e sia contrattualizzato il rapporto (natura subordinata, parasubordinata o autonoma, inclusa la prestazione professionale con partita Iva), salvo i casi in cui espressamente le norme dispongano diversamente come, ad esempio, nel caso degli "impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco", per i quali l'obbligo sussiste solo a fronte di un rapporto di lavoro dipendente;
- l'obbligazione contributiva e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nei casi di rapporti di lavoro autonomo, fatto salvo il diritto di rivalsa sulla quota di contribuzione a carico del lavoratore;
- il lavoratore autonomo dello spettacolo è parificato al lavoratore subordinato, con conseguente applicazione, per la determinazione degli elementi di retribuzione imponibile, delle regole stabilite per il reddito da lavoro dipendente del settore;
- la contribuzione previdenziale ordinaria, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, è pari al 33% della retribuzione lorda (o compenso), di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro (o committente) e il 9,19% a carico del lavoratore e il contributo base è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro i limiti di appositi massimali variabili a seconda dell'anzianità del lavoratore;
- ogni prestazione resa dal lavoratore autonomo nell'arco della giornata lavorativa è equiparata a una prestazione giornaliera, con applicazione, pertanto, delle norme in materia di retribuzione minima legale;
- per particolari categorie di lavoratori possono essere definite, con decreto del Ministro del Lavoro, tabelle retributive convenzionali (interpreti musicali in sala di incisione con un meccanismo che tiene in considerazione l'andamento delle vendite dei supporti fonografici incisi);
- l'accesso ai trattamenti pensionistici è basato sul numero di giornate di effettiva prestazione lavorativa e il requisito di un'annualità assicurativa si consegue, in relazione alla tipologia di figura professionale e alla natura del rapporto di lavoro, sulla base di almeno 120, 260 o 312 giornate lavorative<sup>1</sup>;
- la retribuzione pensionabile, per i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità assicurativa al 31

<sup>1</sup> Si veda in merito la circolare Enpals n.8/06.

# IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

dicembre 1995, è calcolata sulla base della retribuzione giornaliera, mentre, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31 dicembre 1995, è calcolata sulla base della contribuzione versata; per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, ma con meno di 18 anni di anzianità assicurativa alla predetta data, la retribuzione pensionabile è calcolata in parte

con il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo.

Le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo sono state adeguate secondo l'elencazione riportata in tabella, ad opera del decreto 15 marzo 2005 del Ministero del Lavoro:

1.	artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, vocalisti e suggeritori del coro, maestri del coro, assistenti e aiuti del coro;
2.	attori di prosa, allievi attori, mimi, attori cinematografici o di audiovisivi, attori di doppiaggio, attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni, imitatori, contorsionisti, artisti del circo, marionettisti e burattinai, acrobati e <i>stuntman</i> , ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori, suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi, generici e figuranti;
3.	presentatori, <i>disc-jockey</i> , animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
4.	registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, aiuto-registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, <i>casting director</i> , sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi, soggettisti, dialogisti ed adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;
5.	direttori della fotografia e <i>light designer</i> ;
6.	direttori, ispettori, amministratori e segretari di produzione, responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva, segretari di edizione, cassieri di produzione, organizzatori generali, amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;
7.	direttori di scena, direttori di doppiaggio, assistenti di scena e di doppiaggio, <i>location manager</i> ;
8.	compositori, direttori d'orchestra, sostituti direttori d'orchestra, maestri collaboratori, maestri di banda, professori d'orchestra, consulenti assistenti musicali, concertisti e solisti, orchestrali anche di musica leggera, bandisti;
9.	coreografi e assistenti coreografi, ballerini e tescorei, figuranti lirici, cubisti, spogliarellisti, figuranti di sala, indossatori, fotomodelli;
10.	amministratori di formazioni artistiche, organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;
11.	tecnici del montaggio e del suono, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, <i>sound designer</i> , tecnici addetti agli effetti speciali, maestri d'armi, operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, <i>video-assist</i> , fotografi di scena, documentaristi audiovisivi;
12.	scenografi, <i>story board artist</i> , bozzettisti, creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;
13.	arredatori, architetti;
14.	costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi, sarti, truccatori, parrucchieri;
15.	maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzeri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);
16.	operatori di cabina di sale cinematografiche;
17.	impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati, autisti alle dipendenze di imprese dello spettacolo;
18.	artieri ippici;
19.	impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;

# IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

20.	impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale <i>fitness</i> , stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
21.	impiegati e operai dipendenti delle imprese di spettacoli viaggianti;
22.	direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive;
23.	atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche;
24.	lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei <i>films</i> ;
25.	lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

Per il calcolo dei contributi dovuti, la retribuzione imponibile che deve essere presa in considerazione è la medesima utilizzata ai fini fiscali, considerando le differenze che permangono fra i due imponibili.

Infatti, per determinare la base imponibile contributiva si applica il principio di competenza, sulla base del quale il reddito di lavoro dipendente ai fini previdenziali è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento in relazione al rapporto di lavoro. Fanno eccezione al criterio della competenza solo le

*“gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione”*, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione (principio di cassa) e, quindi, devono essere indicati nella denuncia relativa al mese di effettivo pagamento. In ogni caso, l’eventuale erogazione in ritardo di queste somme rispetto ai termini stabiliti dalla legge o dal contratto non comporta un differimento dell’obbligazione contributiva, che deve essere invece soddisfatta nel rispetto delle scadenze, pena l’aggravio degli accessori di legge.

## Contribuzione lavoratori dello spettacolo “nuovi iscritti” (post 31/12/1995)

Tipologia di contributo	Misura	Imponibile
Base	33% per la generalità; 35,70% per ballerini e tescorei, nonché coreografi e assistenti coreografi	Retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo pari, per il 2015, a € 100.324,00 <sup>2</sup>
Solidarietà	5% (2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore)	Retribuzione annua eccedente il massimale
Aggiuntivo	1% a carico del lavoratore	Parte di retribuzione annua eccedente, per il 2015, l’importo di € 46.123,00 (€ 3.844,00 mensili) e sino al massimale annuo <sup>3</sup>

Per i lavoratori dello spettacolo “vecchi iscritti” (*ante* 1° gennaio 1996), la retribuzione giornaliera corrisposta è assoggettata all’aliquota base del 33%:

- integralmente, se non eccede il massimale di fascia di retribuzione giornaliera imponibile, che per l’anno 2015 è pari a € 731,00;
- nei limiti dei massimali di retribuzione imponibile, se eccede € 731,00 (in tal caso, bisogna individuare il massimale corrispondente alla fascia di retribuzione giornaliera e applicare sulla stessa il 33%).

Ad ogni fascia di retribuzione giornaliera corrispondono un numero di giorni di contribuzione accreditati,

che, per ciascuna retribuzione giornaliera, non possono essere superiori a 8.

Qualora il lavoratore abbia raggiunto 312 giornate di contribuzione nel corso dell’anno, per le successive l’aliquota si applica sul massimale di retribuzione giornaliera della prima fascia, prescindendo dall’ammontare del compenso giornaliero.

Le fasce di retribuzione giornaliera e i relativi massimali di retribuzione imponibile sono annualmente rivalutati e risultano essere i seguenti per il 2015:

<sup>2</sup> La circolare Inps n.11/15 contiene la determinazione dei valori di riferimento per il 2015 per il calcolo dei contributi.

<sup>3</sup> Da calcolare col criterio della mensilizzazione, senza cioè tener conto del tetto minimo annuale di mese in mese e provvedendo all’eventuale conguaglio per il recupero del contributo eventualmente versato in eccesso in corso d’anno.

# IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
Da euro	A euro	Euro	
731,01	1.463,00	731,00	1
1.463,01	3.657,00	1.463,00	2
3.657,01	5.851,00	2.194,00	3
5.851,01	8.045,00	2.925,00	4
8.045,01	10.239,00	3.657,00	5
10.239,01	13.164,00	4.388,00	6
13.164,01	16.090,00	5.120,00	7
16.090,01	In poi	5.851,00	8

Sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di fascia si applica un contributo di solidarietà del 5% (2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore).

Qualora la retribuzione giornaliera superi l'importo di € 148,00 per il 2015, è dovuta un'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) da applicare fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce, senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua (€ 46.123,00 per il 2015), perché per il contributo versato in eccesso sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

I conguagli relativi alla contribuzione 1% versata in eccesso per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua rilevato a fine anno, possono essere effettuati con la denuncia di competenza del mese di dicembre o di gennaio dell'anno successivo, valorizzando nel flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Regolarizz1PerCento>, il sottoelemento <RecuperoAggRegolarizz> (di cui al percorso <Denuncia Individuale>/<DatiRetributivi>/<ContribuzioneAggiuntiva>); nell'elemento <Regolarizz1PerCento>, valorizzando il sottoelemento <ContribAggRegolarizz>, è possibile invece dichiarare eventuali importi a debito da regolarizzare. Qualora intervenga una cessazione del rapporto di lavoro prima della fine dell'anno, le operazioni di conguaglio sul contributo aggiuntivo 1% devono essere effettuate con la denuncia relativa al mese nel corso del quale la stessa sia intervenuta.

A seguito dell'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva nella sezione PosContributiva del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti, per i periodi di competenza decorrenti dal 1° gennaio 2015, i datori di lavoro del settore di-

chiarano nell'ambito della medesima sezione sia gli elementi informativi utili per il corretto calcolo delle contribuzioni assistenziali sia quelli relativi al calcolo della contribuzione Ivs, tenendo presente che le informazioni sull'eccedenza dei massimali retributivi giornalieri o annui, si inseriscono nell'elemento <EccMassSpet (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>).

Il massimale giornaliero per il calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è, per il 2015, di € 67,14. Nell'Uniemens l'eccedenza dell'importo dei contributi, da conguagliare in quanto l'aliquota di finanziamento è stata applicata su un imponibile maggiore rispetto a quello di legge, deve essere valorizzata, per i contributi di malattia, nell'elemento <MalACredAltre> con il codice R808 e, per i contributi di maternità, nell'elemento <MatACredAltre> con il codice R809.

## Peculiarità dell'assicurazione Ivs nel settore sportivi professionisti

L'assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti nel settore dello sport professionistico ha le seguenti particolarità:

- l'obbligo assicurativo insorge per gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, che esercitino l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguano la relativa qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali secondo le norme dalle stesse emanate, nel rispetto delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica

# IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

(le federazioni nelle quali vige il professionismo, sul piano previdenziale, sono la Federazione italiana gioco calcio, la Federazione italiana pallacanestro, la Federazione ciclistica italiana, la Federazione italiana golf, la Federazione pugilistica italiana, la Federazione motociclistica italiana);

- il lavoratore sportivo professionista è assicurato al Fosp, a prescindere dalla natura, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro, con l'eccezione dell'atleta professionista, per il quale è prevista come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato ed è ammessa quella autonoma solo in presenza di specifici presupposti stabiliti tassativamente dalla norma;
- l'obbligo contributivo e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore;
- la contribuzione previdenziale, pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile, anche per il lavoro autonomo, è suddivisa per il 23,81% a

carico del datore di lavoro (o committente) e il 9,19% a carico del lavoratore (subordinato o autonomo);

- il contributo base (33%) si calcola sulla retribuzione giornaliera nel limite dei massimali, variabili a seconda dell'anzianità assicurativa del lavoratore;
- l'accesso ai trattamenti pensionistici è basato sul numero di giornate di effettiva prestazione lavorativa e la retribuzione pensionabile, per i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, è calcolata sulla base della retribuzione giornaliera, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31 dicembre 1995, sulla base della contribuzione versata, mentre per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, ma con meno di 18 anni di anzianità assicurativa a tale data, è calcolata in parte con il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo.

## Contribuzione sportivi professionisti "nuovi iscritti" (post 31/12/1995)

Tipologia di contributo	Misura	Imponibile
Base	33%	Retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo pari, per il 2015, a € 100.324,00
Solidarietà	1,20% (0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore)	Retribuzione annua eccedente il massimale annuo fino all'importo annuo stabilito per legge e rivalutato annualmente, pari, per il 2015, a € 731.362,00
Aggiuntivo	1% a carico del lavoratore	Parte di retribuzione annua eccedente, per il 2015, l'importo di € 46.123,00 (3.844,00 mensili) e sino al massimale annuo pari a € 100.324,00, rispettando il criterio della mensilizzazione

Per gli sportivi professionisti "vecchi iscritti" (*ante* 1° gennaio 1996), il contributo base (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo diviso per 312 (€ 322,00 per il 2015); sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente tale l'importo e fino all'importo giornaliero di € 2.344,00 per il 2015, si applica un contributo di solidarietà dell'1,20% (0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore). L'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per il 2015, € 148,00 fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile, pari a € 322,00, senza tenere in considerazione il superamento del tetto minimo su base

annua (€ 46.123,00 per il 2015) e procedendo poi all'eventuale conguaglio per il contributo versato in eccesso.

Avendo l'Inps integrato gli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti nell'ambito della sezione PosContributiva del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti, per i periodi di competenza decorrenti da gennaio 2015, occorre dichiarare in tale sezione sia gli elementi informativi utili per il corretto calcolo delle contribuzioni assistenziali sia quelli per il calcolo della contribuzione Ivs. Le informazioni relative all'eccedenza dei massimali retributivi giornalieri ovvero annui deve avvenire mediante

# IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

la compilazione dell'elemento <EccMassSport> (che include gli elementi <ImpEccMass1Sport>, e <ContrEccMass2Sport>, <ContrSolidarietàSport>, <ImpEccMass2Sport> e <ContrEccMass2Sport>).

## Procedure di iscrizione e sistemi di autenticazione

La circolare Inps n.154/14 ha anche informato dell'estensione ai datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico delle procedure di iscrizione e variazione anagrafica, nonché dei sistemi di autenticazione per l'utilizzo dei servizi *on-line* dell'Inps; di conseguenza, utilizzando le funzionalità telematiche messe a disposizione dall'Istituto, occorre chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica<sup>4</sup> (con rilascio del relativo numero di matricola) all'atto dell'insorgenza degli obblighi contributivi, cioè:

- a) nei casi di avvio dell'attività dell'impresa con contestuale assunzione di personale, mediante la Comunicazione unica al registro delle imprese;
- b) nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo, mediante la Comunicazione unica ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile fra i servizi *on-line* dell'Inps.

Tuttavia, nel settore dello spettacolo, l'assolvimento degli obblighi informativi di legge (in particolare certificato di agibilità) può richiedere l'iscrizione del datore di lavoro prima del verificarsi dei presupposti sopra elencati, pertanto, una volta in possesso della "matricola azienda" che certifica l'iscrizione, occorre richiedere una "sospensione" della stessa con data coincidente alla "data inizio" dell'attività produttiva (e della matricola ad essa associata) e al momento dell'assunzione dei lavoratori comunicare la "riattivazione" dell'attività produttiva indicandone la data. Con le stesse modalità si potrà operare per le successive richieste di riattivazione e sospensione dell'attività. L'obbligo di comunicare la sospensione dell'attività produttiva nel primo mese in cui non sussistono rapporti di lavoro consente di evitare l'evidenza di anomalie nella posizione contributiva aziendale, con effetti sull'attestazione della regolarità contributiva. Per contro, nel mese in cui siano ripristinati i rapporti

<sup>4</sup> Si ricorda che, con il messaggio n.9675/14, in merito all'obbligo dell'unicità della posizione contributiva aziendale, l'Inps ha dato notizia del differimento al 31 marzo 2015 del termine fissato con la circolare n.80/14 al 31 dicembre 2014 per ultimare le attività per conseguire l'unicità della posizione contributiva aziendale dei datori di lavoro che operino attraverso l'utilizzo di più matricole caratterizzate da obblighi contributivi analoghi ovvero la cui differenziazione sia gestibile attraverso l'opportuna valorizzazione degli elementi individuali del flusso Uniemens.

di lavoro, va comunicata la riattivazione dell'attività produttiva e della matricola ad essa associata<sup>5</sup>.

Al settore sono state inoltre estese le procedure:

- per l'inquadramento dei datori di lavoro e il nuovo manuale di classificazione dei datori di lavoro, aggiornato sulla base della codifica delle attività economiche Ateco 2007<sup>6</sup>;
- di autenticazione e gestione dei profili di accesso per l'utilizzo dei servizi *on-line* dell'Inps dedicati ai datori di lavoro con dipendenti e agli intermediari abilitati.

Sempre dal 1° gennaio 2015 non è più possibile articolare gli adempimenti sulla base delle "attività" di impresa (corrispondenti a un insieme di assicurati caratterizzati da profili di omogeneità quali ad esempio produzione di spettacolo, tipologia contrattuale di lavoratori etc.). Qualora sussista comunque l'esigenza di distinguere specifiche tipologie di assicurati, lo si potrà fare utilizzando l'elemento "UnitaOperativa" della sezione "DenunciaIndividuale" dell'Uniemens. Sul piano operativo si devono applicare i seguenti criteri.

**1.** I datori di lavoro che, per lo svolgimento degli adempimenti delle contribuzioni *c.d. minori* (malattia, maternità, ASpl etc.) ovvero all'attività economica prevalente diversa da quella dello spettacolo (es. esercizi di natura commerciale che occupano anche lavoratori dello spettacolo), hanno già una specifica matricola riferita alla tipologia dei datori di lavoro con dipendenti, a partire dalla competenza di gennaio 2015 devono utilizzare tale matricola anche per gli adempimenti *Ivs ex Enpals*, compilando i relativi elementi della sezione *PosContributiva* dell'Uniemens; i datori di lavoro titolari di più posizioni aziendali devono inserire le informazioni dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico nell'ambito di una delle matricole già esistenti, tenendo in considerazione la natura e la misura degli obblighi contributivi relative a quella determinata matricola; inoltre, al fine dell'inserimento dei suddetti lavoratori in una determinata matricola, dovranno essere considerati gli ulteriori criteri in base ai quali è possibile l'esistenza di distinte posizioni aziendali, come nel caso di attività plurime caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche<sup>7</sup>. I soggetti che, con riferimento alla matricola

<sup>5</sup> I lavoratori autonomi esercenti attività musicale di cui alla L. n.350/03, data la tipicità dell'attività svolta, non sono tenuti all'osservanza degli adempimenti di sospensione dell'attività in assenza di obblighi contributivi.

<sup>6</sup> Si veda in merito la circolare Inps n.80/14.

<sup>7</sup> Si vedano i casi particolari di cui al punto 3 della circolare Inps n.172/10, confermati nel punto 6 della circolare n.80/14.

# IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

nella quale siano integrati i flussi delle dichiarazioni contributive ex Enpals, risultano abilitati alla gestione dei profili di accesso per l'utilizzo dei servizi *on-line* Inps, possono effettuare gli adeguamenti ritenuti opportuni.

**2.** I "lavoratori autonomi esercenti attività musicali", di cui alla L. n.350/03, saranno inquadrati automaticamente con il C.S.C. di nuova istituzione "7.07.11", associato al codice Ateco2007 90.01.09, corrispondente alla sottocategoria "attività artistiche e di intrattenimento", all'interno della categoria 90.01.0 "rappresentazioni artistiche" (la sede legale coinciderà con la residenza del lavoratore risultante dagli archivi Inps ex Enpals). I lavoratori autonomi, per fruire dei servizi telematici Inps, devono richiedere alle Sedi territoriali Inps o tramite *call center*, lo specifico codice PIN.

**3.** I datori di lavoro che non rientrano nell'ambito delle predette tipologie devono effettuare l'iscrizione in modalità telematica, richiedendo direttamente alle Sedi territoriali Inps o tramite *call center*, il rilascio di specifico codice PIN per la tipologia "Datore di lavoro".

Con il [messaggio n.1095/15](#) l'Inps ha reso noto che i servizi esposti sul Portale Istituzionale per Imprese, Consulenti e Professionisti del settore Sport e Spettacolo sono stati riorganizzati nell'ambito dei "Servizi per le Aziende e Consulenti" della sezione "Servizi On Line" e sono accessibili attraverso il percorso: "Servizi on line > Per tipologia di utente > Aziende, Consulenti e Professionisti"; oppure in alternativa: "Servizi on line > Elenco di tutti i Servizi > Servizi per le aziende e consulenti"; pertanto, dal 27 febbraio

2015:

- per l'accesso a tali servizi devono essere utilizzate le procedure di autenticazione e gestione dei profili di accesso previste per la generalità dei datori di lavoro con dipendenti e per gli intermediari abilitati con la conseguenza che i vecchi PIN della gestione ex Enpals non sono più utilizzabili e che i soggetti non ancora in possesso di un PIN Inps o con un PIN Inps non ancora attivato con profilo Aziende, Consulenti e Professionisti, devono richiederne il rilascio o l'attivazione, per il profilo necessario, alle Sedi Territoriali Inps;
- il percorso: "Servizi on line > ex-Enpals > Richiesta codice PIN utente ex Enpals", sarà eliminato in quanto servizio non più supportato;
- i percorsi "Servizi on line > ex-Enpals > Servizi per tipologia di utente ex Enpals > Servizi ex-Enpals per Consulenti e Professionisti" e "Servizi on line > ex-Enpals > Servizi per tipologia di utente ex Enpals > Servizi ex-Enpals per le Imprese", saranno reindirizzati al percorso "Servizi on line > Per tipologia di utente > Aziende, Consulenti e Professionisti".

Inoltre, i Servizi della gestione ex Enpals per Agibilità/Denuncia contributiva, Iscrizione attività impresa, Iscrizione lavoratori, Ricerca matricola lavoratore, Consultazione invii denunce XML, Elenco pratiche, Modifica deleghe, Variazione indirizzo e Variazione attività impresa, sono ora accessibili dalla pagina "Servizi per le aziende e i consulenti", attraverso la nuova voce di menu: "Servizi Settore Sport e Spettacolo" e sono stati riorganizzati come di seguito evidenziato.

## Riorganizzazione dei servizi

Vecchia voce	Nuova voce	Note
Agibilità/Denuncia contributiva	Richiesta agibilità	La voce "Denuncia contributiva", è stata scorporata e modificata in "Denuncia contributiva on line ante 2015" e potrà essere utilizzata solo per la compilazione <i>on-line</i> di denunce di regolarizzazione e/o variazione di periodi con competenza gennaio 2008-dicembre 2014 <sup>8</sup>
Iscrizione attività impresa, Variazione attività impresa, Variazione indirizzo	Gestione attività di impresa ante 2015	Riguarderà solo le gestioni delle Attività d'impresa <i>ante</i> 2015, perché dal 1° gennaio 2015 sono state adottate anche per il settore le disposizioni sull'apertura delle posizioni contributive aziendali per le aziende con dipendenti, con l'estensione delle modalità e delle funzionalità operative in tema di iscrizione e variazione anagrafica

<sup>8</sup> Fino al rilascio dell'applicazione "Richiesta Agibilità" per "Matricola" Inps, le richieste di agibilità potranno essere effettuate tramite l'attuale

applicazione (basata su "Codice Gruppo", "Numero attività"), disponibile in Servizi on line > ex Enpals > Servizi per tipologia di utente ex Enpals.



# IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Per i versamenti della contribuzione relativa a periodi di competenza fino a dicembre 2014, si deve

invece compilare la “Sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi” del modello F24.

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI									
INAIL	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	SALDO (I-L)	
<b>TOTALE I</b>									
codice ente	codice sede	causale contribuito	codice posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	SALDO (M-N)	
0 0 0 1	MI	CCLS	123456789	12	2014	5.000,00			
<b>TOTALE M</b>						5.000,00		+ 5.000,00	

## Versamenti di competenza fino a dicembre 2014 (Sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi)

codice ente	deve essere indicato il codice 0001
codice sede	codice della sede ex Enpals competente (tra quelli indicati nell'apposita tabella)
codice posizione	posizione contributiva aziendale ex Enpals, costituita dal codice gruppo (6 caratteri) e dal codice attività d'impresa (3 caratteri)
causale contribuito	utilizzare la causale contribuito appropriata (tra quelle elencate nell'apposita tabella)
periodo di riferimento da/a	periodo di competenza della contribuzione versata (non superiore a 12/2014)
importi a debito versati	importo dei contributi ed eventuali oneri accessori versati
importi a credito compensati	importo del credito che si utilizza in compensazione (solo per causale CCLS/CCSP)

## Tabella codici sedi ex Enpals

Sede datore di lavoro	Codice sede	Sede datore di lavoro	Codice sede
Sardegna	CA	Toscana	FI
Sicilia (prov. PA, AG, CL, TP)	PA	Emilia Romagna	BO
Sicilia (prov. CT, EN, ME, RG, SR) Calabria (prov. RC)	CT	Liguria	GE
Calabria (prov. CZ, CS, KR, VV) – Campania - Molise	NA	Lombardia	MI
Puglia - Basilicata	BA	Piemonte - Valle d'Aosta	TO
Lazio – Umbria – Marche - Abruzzo	RM	Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Veneto	VE

## Tabella causali contribuito ex Enpals

Causale	Descrizione	Validità		Periodo di riferimento	
		Inizio	Fine	Da (mm/aaaa)	A (mm/aaaa)
CCLS	Fpls. Contributi correnti	01.01.1999		>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO	Non compilare
RCLS	Fpls. Contributi scaduti versati per regolarizzazione spontanea	01.01.2000		>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO	>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO
RELS	Fpls. Contributi scaduti versati per operazioni di recupero crediti	01.10.2002		>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO	>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO

# IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

RTLS	Fpls. Rate di piani di dilazione rateale	01.05.2002		>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO	>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO
SOLS	Fpls. Contributi con pagamento differito per eventi calamitosi	01.10.2002		>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO	>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO
COLS	Fpls. Contributi oggetto di regolarizzazione agevolata (condono)	01.10.2002		>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO	>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO
TPLS	Fpls. Trattenute pensionati occupati presso datori di lavoro non iscritti al Fpls	01.10.2002		>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO	Non compilare
CALS	Fpls. Deposito cauzionale	04.06.2002		>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO	Non compilare
CCSP	Fpsp. Contributi correnti	01.01.1999		>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO	Non compilare
RCSP	Fpsp. Contributi scaduti versati per operazioni di recupero crediti	01.01.2000		>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO	>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO
RESP	Fpsp. Contributi scaduti versati per operazioni di recupero crediti	01.10.2002		>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO	>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO
RTSP	Fpsp. Rate di piani di dilazione rateale	01.05.2002		>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO	>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO
SOSP	Fpsp. Contributi con pagamento differito per eventi calamitosi	01.10.2002		>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO	>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO
COSP	Fpsp. Contributi oggetto di regolarizzazione agevolata (condono)	01.10.2002		>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO	>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO
TPSP	Fpsp. Trattenute ai pensionati occupati presso datori di lavoro non iscritti al Fpsp	01.10.2002		>= inizio validità, <= 12/2014 OBBLIGATORIO	Non compilare

In caso di coesistenza in un unico modello F24 di contribuzioni comprensive di mensilità sia antecedenti, sia da gennaio 2015 (es: novembre 2014-gennaio 2015), le informazioni relative ai versamenti con competenza fino al 31 dicembre 2014 devono

essere esposte nella Sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi, mentre quelle relative ai versamenti con competenza a partire da gennaio 2015 devono essere esposte nella Sezione Inps, secondo le istruzioni sopra riportate.